

COVID-19: tutele assicurative INAIL per i lavoratori con esposizione al rischio di infezione. Riepilogo delle disposizioni in materia.

La pandemia in atto ha colpito, in alcuni casi purtroppo con conseguenze irrimediabili, lavoratrici e lavoratori esposti al rischio sia in ambito sanitario, sia nello svolgimento di attività di servizio

L'INAIL, con la [circolare n. 13/2020](#) del 03 aprile u.s. ha emanato le tanto attese direttive in materia di tutela infortunistica per la gestione dei casi di contagio avvenuti in relazione all'attività lavorativa svolta dalla generalità dei lavoratori e con particolare riguardo a quelli appartenenti al comparto sanitario e con successiva [nota del 10 aprile, pubblicata sul sito](#), ha offerto chiarimenti e una serie di FAQ in tema di tutela assicurativa e certificazione.

Prima di addentrarci nell'esame delle disposizioni è dovuta una doverosa premessa per chi è poco avvezzo alla materia: la tutela infortunistica dei lavoratori è gestita dall'INAIL con un **assicurazione sociale obbligatoria, regolata da specifiche norme** (D.P.R. n. 1124/65 e D.Lgs. n. 38/2000), da ciò ne discende che il diritto alla tutela è previsto per i soggetti obbligati dalle norme di legge all'assicurazione. Nel comparto sanitario, ad esempio, la tutela è obbligatoria per medici, infermieri e operatori sanitari dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o private, **ma non è prevista per i medici di famiglia convenzionati con il SSN.**

L'Istituto affronta con la circolare la problematica esaminando anzitutto le disposizioni di cui all'art. 42 del D.L. n. 18 del 17 Marzo u.s. ... *nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono*

In questo numero:

Coronavirus: riepilogo delle disposizioni in materia di tutela INAIL si applicano ai lavoratori con esposizione al rischio di infezione,

INPS: primi chiarimenti su sospensione dei termini decadenziali in materia previdenziale,

Immigrazione:

Pandemia COVID-19 nuove disposizioni in materia di immigrazione.

Ingressi e soggiorni di persone provenienti dall'estero,

Differimento e sospensione dei termini,

Chiusura degli uffici Immigrazione delle questure.

L'INAIL illustra le disposizioni e gli adempimenti per attivare la tutela dei soggetti assicurati che hanno contratto il Covid-19 nello svolgimento delle mansioni lavorative

erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro...

Classificazione dell'evento: Il primo rilievo operato dall'INAIL è quello di classificare l'evento infettivo, così la circolare: ...secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l'INAIL tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli **infortuni sul lavoro**, in questi casi, infatti, **la causa virulenta è equiparata a quella violenta**.

Ambito di tutela: secondo INAIL ...la tutela assicurativa nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, **opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all'Inail**.

Soggetti con maggior esposizione al rischio: la circolare precisa poi che **la tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio aggravato tale da classificarsi come "rischio specifico"**. Per tali operatori vige, quindi, **la presunzione semplice di origine professionale**, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli stessi vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

Attenzione: tra i soggetti per i quali può scattare la presunzione semplice di origine professionale l'INAIL ricomprende anche le **...attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza**. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite e banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc...

Soggetti con esposizione al rischio più problematiche: L'INAIL non esclude dall'ambito di tutela anche i casi di contagio subiti nell'espletamento di mansioni e lavorazioni **...in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica** e invita le sedi a trattare gli stessi attraverso un accertamento medico-legale che dovrà privilegiare essenzialmente i seguenti criteri: **epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale**.

Considerazioni INCA: In sostanza INAIL apre (e non poteva far diversamente) alla tutela di tutti i lavoratori potenzialmente esposti al rischio contagio e li divide in due categorie, quelli del comparto sanitario-assistenziale e assimilati, per i quali il rischio è assodato (c.d. presunzione semplice di origine professionale) e quelli degli altri comparti per i quali invece appare più complessa la dimostrazione del nesso tra attività lavorativa ed esposizione al rischio contagio (il c.d. onere della prova). Nella circolare di commento, INCA-CGIL Nazionale ha osservato che **la presunzione di origine semplice professionale, deve essere adottata anche per una serie di mansioni quali, ad esempio**, il personale delle case di riposo, i taxisti, nei casi in cui le condizioni di lavoro impediscano di mantenere la distanza minima di sicurezza. Un altro aspetto da evidenziare per i soggetti appartenenti alla seconda categoria di lavoratori è quello di predisporre una serie

di accorgimenti utili a far emergere e consolidare l'onere della prova. In primis è importante **fornire all'INAIL la documentazione attestante l'adozione o meno da parte del datore di lavoro dei dispositivi protettivi e di tutela anti-contagio**. Non meno utile è **fornire all'INAIL la prova che tra i conviventi nel nucleo familiare del lavoratore non si erano registrati casi di contagio** o comunque, se presenti, sopravvenuti rispetto al soggetto per il quale è richiesta la tutela.

Denuncia di infortunio: Riprendendo le disposizioni del decreto l'INAIL sottolinea che **...nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (art. 53 T.U.)**. Il certificato dovrà riportare oltre alle generalità dell'infortunato e del datore di lavoro **...la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore**.

Nei casi **di esposizione al rischio contagio per i quali è problematico risalire al legame con l'attività lavorativa svolta, per i quali in sostanza non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio, il medico dovrà evidenziare le cause e le circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate**.

INAIL sottolinea **...l'importanza di acquisire la documentazione medica dell'avvenuto contagio reputando a tal fine valida qualsiasi tipo di documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso** e invita le proprie sedi ad adottare un comportamento proattivo nei confronti dei datori di lavoro per agevolare l'acquisizione delle denunce, e ad evitare comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative.

Una particolare attenzione dovrà esser rivolta alla compilazione della denuncia, in particolare alle date riguardanti la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data di abbandono del lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l'avvenuto contagio.

Questo è punto molto importante: ricordiamo che nel rispetto delle regole generali il lavoratore deve dare **immediata comunicazione** al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio subito, anche di lieve entità, pena la perdita dell'indennità per inabilità di temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'evento. Il datore di lavoro dal canto suo, per gli infortuni con *prognosi superiore a tre giorni*, ha l'obbligo di **inviare telematicamente la denuncia entro due giorni dalla ricezione del primo certificato all'Inail**, corredata dei suddetti riferimenti del certificato.

Considerazioni INCA: In questo ambito l'aspetto critico è certamente rappresentato dal rispetto dei termini previsti dalla denuncia di infortunio (art. 53 D.P.R. 1124/65). Nella circolare l'INAIL indica **che solo dalla data di conoscenza da parte del datore di lavoro dell'avvenuto contagio (a seguito della positività alla tamponatura del lavoratore)** decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia

(segue pg. 3)

all'Istituto da parte del datore di lavoro obbligato. Si presentano **casì di lavoratori con sintomi assimilabili a quelli prodotti dall'infezione, cui non è stato effettuato il tampone** e che non hanno ottenuto la diagnosi di aver contratto il virus, oppure di **lavoratori che per motivi contingenti non hanno avvisato tempestivamente il datore di lavoro** della propria condizione di inabilità lavorativa, o, peggio ancora, di **datori di lavoro che rifiutano di inoltrare la denuncia d'infortunio all'INAIL.**

L'INAIL [in una FAQ sulla certificazione medica, pubblicata sul sito il 10 aprile](#), rassicura sul punto affermando che *...qualora il soggetto sia stato in malattia (all'epoca sospetta Covid-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario domiciliare, la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con decorrenza dal momento dell' attestata assenza dal lavoro.*

Noterete che siamo in presenza di aspetti non insignificanti, la posizione dell'INCA-CGIL è sempre quella di invitare i lavoratori, con il supporto della categoria di appartenenza, **a sollecitare il datore di lavoro all'inoltro della denuncia all'INAIL**, questo per non perdere la possibilità di tutela nel caso in cui i sintomi dovessero ripresentarsi oppure nel caso in cui, per effetto dell'infezione, dovessero in futuro sorgere o aggravarsi patologie tali da determinare un'invalidità permanente.

Nel **caso di rifiuto dell'azienda ad inoltrare la denuncia**, rammentiamo che **l'INCA-CGIL**, in presenza di documentazione medica attestante il contagio o i sintomi dello stesso, **è legittimata ad attivare a tale adempimento, con conseguente esposizione del datore a rischio di sanzioni.** In tali evenienze consigliamo ai nostri uffici di attivarsi in stretta collaborazione con la Categoria sindacale.

Prescrizione: Ricordiamo che il regime assicurativo INAIL prevede che il diritto alle prestazioni per i casi di infortunio non denunciato **si prescrivono in tre anni** dal giorno dell'evento o di insorgenza della malattia professionale. Ricordiamo inoltre che il Decreto Cura Italia ha sospeso tali termini nel periodo dal 23 febbraio al 01 giugno 2020.

Convenzione INPS-INAIL: Nei casi dubbi, quando cioè l'INAIL non eroga le prestazioni previste perché esclude che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro, si applica la convenzione tra INPS ed INAIL (cfr. [circolare INPS n. 69/2015](#) e [circolare INAIL n.47/2015](#)) che prevede la segnalazione tempestiva del caso all'INPS per la presa in carico e il pagamento dell'indennità di malattia se dovuta. L'INAIL [con nota del 10 aprile u.s.](#) **afferma che in caso di infezione da Covid-19 le sedi dovranno accettare anche la semplice certificazione di malattia redatta su modulistica Inps** per l'apertura delle pratiche, in particolare per i casi denunciati nel primo periodo di diffusione del contagio.

Fondo vittime gravi infortuni: INAIL evidenzia la possibilità di una forma di tutela risarcitoria di carattere economico nell'accesso alla **prestazione Una Tantum** erogata dal Fondo a favore dei parenti delle vittime di infortunio.

Ricordiamo che l'accesso alle prestazioni è previsto anche per i soggetti non assicurati all'INAIL e, a questo proposito, tra i soggetti con maggior esposizione al rischio infezione COVID19 vanno annoverati tra gli altri **i medici di famiglia convenzionati con il SSN, (figure professionali che come sappiamo hanno pagato un caro prezzo al Covid-19)**, i vigili del fuoco e gli agenti di pubblica sicurezza. Il **termine per inviare la richiesta è di 40 giorni dal decesso**, il modulo [è scaricabile a questo link](#) dal sito INAIL.

Infortunio in itinere: Nella circolare l'INAIL afferma la possibilità di riconoscere le prestazioni previste

dall'assicurazione nel caso di eventi di contagio da coronavirus accaduti durante il percorso casa-lavoro. (art 13 D.lgs. n. 38/2000). Per tali casistiche il riconoscimento medico-legale sarà indirizzato dal dato epidemiologico.

Considerato che durante il periodo di emergenza epidemiologica il rischio di contagio è molto più probabile in aree urbane o a bordo di mezzi pubblici l'INAIL, in deroga alle disposizioni vigenti e sino al termine dell'emergenza sanitaria, dichiara necessitato l'utilizzo del mezzo di trasporto privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa.

Le prestazioni economiche previste: a conclusione di questa esposizione, riteniamo utile riepilogare, con riferimento alla casistica esaminata, **le principali prestazioni economiche previste per i lavoratori danneggiati dall'infezione Covid-19.**

Prestazioni erogate dall' assicurazione INAIL:

- indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta,
- indennizzo per la lesione dell'integrità psico-fisica danno biologico,
- rendita diretta per inabilità permanente,
- rendita ai superstiti,
- prestazione una tantum ai superstiti dei lavoratori vittime di infortuni mortali,
- assegno funerario,
- rimborso spese per l'acquisto di farmaci.

Fondo vittime gravi infortuni: il fondo è gestito dal [Ministero del Lavoro](#) e l'istruttoria di queste domande, come ricordato nell'apposito paragrafo, è a carico dell'INAIL. Le prestazioni previste sono:

- Indennità Una Tantum
- Anticipazione della rendita dei superstiti

Danno Differenziale: è opportuno ricordare infine che ogni lavoratore è legittimato, **qualora il contagio derivi dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro** (secondo il principio processuale "del più probabile che non"), a richiedere al datore di lavoro il risarcimento della quota di danno non indennizzata dall'INAIL, il così detto danno differenziale. A tal proposito, è bene ricordare che il danno in questione è normalmente più alto dell'indennizzo INAIL.

Gli uffici INCA sono in grado di fornire tramite i propri operatori specialisti e con il supporto dei consulenti medici e legali tutte le informazioni necessarie per una corretta tutela dei casi.

INPS: primi chiarimenti su sospensione dei termini decadenziali in materia previdenziale

Con la circolare n. 50 del 04 aprile, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'INPS ha reso noto termini e primi chiarimenti in ordine all'ambito oggettivo di applicazione della norma che ha previsto dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 **la sospensione della decorrenza dei termini decadenziali** in materia previdenziale e assistenziale, anticipando comunque una successiva circolare con cui saranno forniti ulteriori chiarimenti ed istruzioni applicative in merito alla citata disposizione.

Alla luce dell'importanza di questo tema dal punto di vista previdenziale e organizzativo, invitiamo tutte le nostre strutture a una lettura completa della circolare. In questo articolo ci limiteremo a un **riassunto** e a evidenziare **alcuni punti di particolare rilevanza sotto l'aspetto legale, grazie all'aiuto della consulente legale INCA Lombardia, avv. Roberta Palotti. Il riferimento normativo è l'articolo 34 del DL 17 marzo 2020, n. 18, "Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale"**, che dispone: **"1) In considerazione** (segue pg.4)

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS dall'INAIL è sospeso di diritto. 2) Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione". Per effetto della sospensione il termine per il compimento di una determinata attività cessa di decorrere per il periodo di sospensione (in questo caso 99 giorni cioè dal 23 febbraio 2020 al 1 giugno 2020) e riprende soltanto al suo termine. Quindi: **il tempo trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizierà a decorrere successivamente alla stessa.** Se il termine, astrattamente, inizierebbe a decorrere durante il periodo di sospensione lo stesso inizierà a decorrere alla fine di detto periodo. La circolare chiarisce che i termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali si intendono riferiti a quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge non solo per l'esperimento dell'azione giudiziaria, (è importante a questo proposito una rilettura qui linkata dell' [Art. 47 DPR 639/1970](#)), ma anche per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alle prestazioni previdenziali, quali ad esempio quelle per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci e per il diritto all'indennità c.d. APE sociale; queste istanze presentate, rispettivamente, dopo il 1° marzo 2020 e dopo il 31 marzo 2020, e comunque entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri, si considereranno presentate, rispettivamente, entro il 1° e il 31 marzo 2020. Conseguentemente, per l'annualità 2020, si considereranno rientranti nel c.d. secondo scrutinio le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci presentate dal 2 giugno 2020 al 30 novembre 2020 e all'indennità c.d. APE sociale presentate dal 2 giugno 2020 al 15 luglio 2020. La circolare riporta altri esempi dell'effetto della sospensione dei termini di decadenza a prestazioni previdenziali quali: riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per i soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all'amianto, riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria e conferma dell'assegno ordinario di invalidità. Per quanto riguarda quest'ultimo, la norma ha effetto in riguardo alle domande di conferma i cui termini di presentazione ricadano nell'arco temporale intercorrente dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, sia nel caso di quelli relativi al semestre precedente la scadenza dell'assegno, sia quelli relativi al periodo di 120 giorni successivi alla stessa.

Nota per gli operatori INCA: INCA Nazionale comunica con circ. 137 d'aver pubblicato sul sito Ipercorsi un apposito foglio di calcolo con commento.

Immigrazione

Pandemia COVID-19

Ingressi e soggiorni di persone provenienti dall'estero: Il DPCM del 10.04.2020 all' [art. 4](#) interviene in merito alle modalità per consentire l'ingresso in Italia da parte chiunque utilizza mezzi trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre. L'interessato è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione recante l'indicazione chiara e dettagliata dei motivi del viaggio, dell'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa, il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario. Lo stesso DPCM con l' [art. 5](#) interviene in merito ai transiti e soggiorni di breve durata in Italia. La norma prevede che esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale dovrà fornire dichiarazione analoga a quanto previsto all'articolo 4.

Differimento e sospensione dei termini: Si segnalano infine gli [artt. 36 e 37](#) del DL 23 dell' 8.04.2020. L'art 36 stabilisce che i termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa (..) sono prorogati dal 15 aprile 2020 (termine originariamente previsto dall'art. 83, cc. 1 e 2, del DL 17 marzo 2020, n. 18) all'11 maggio 2020. L'art 37 interviene in merito ai termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza, stabilendo che il termine del 15 aprile 2020 previsto dai cc. 1 e 5 dell'art. 103 del DL 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020. Ricordiamo che il citato art. 103 prevede che per quanto concerne lo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (oggi 15 maggio 2020).

Chiusura degli uffici Immigrazione delle questure:

[Si è avuto notizia](#) che nei giorni scorsi il Ministero dell'Interno abbia disposto la chiusura degli Uffici Immigrazione fino al 3.05.2020. Rimane confermata la possibilità di presentarsi presso l'Ufficio Immigrazione per la prima manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)